

COMUNE DI PALERMO
SETTORE TRIBUTI
UFFICIO I.C.I. – P.ZZA G. CESARE, 6
ANNO DI IMPOSTA 2010

<i>Tipologia</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale (soltanto per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	Ridotta al 4,8 per mille
Altri fabbricati e aree fabbricabili	Ordinaria al 7 per mille
Terreni agricoli	5 per mille
Immobili concessi in locazione alle condizioni previste dagli accordi di cui all'art. 2 comma 3 e all'art. 5 comma 2 della legge n. 431 del 09/12/1998	Agevolata al 3,8 per mille
Immobili non locati da almeno due anni (si specifica che per immobili non locati si intendono quelli non adibiti ad abitazione principale o a disposizione, cioè utilizzati in modo saltuario)	9 per mille
Immobili adibiti ad abitazione principale se concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterali di 1° o 2° grado ivi residenti (soltanto per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	Ridotta al 4,8 per mille con estensione della relativa detrazione per abitazione principale
L'imposta dovuta per immobile adibito ad abitazione principale gode di detrazione (soltanto per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	€ 103,29
Maggiore detrazione I.C.I. per i cittadini anziani a basso reddito (subordinata alla presentazione della relativa istanza ed al possesso dei relativi requisiti) (soltanto per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	€ 154,94
In caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il soggetto che risulta non assegnatario dell'immobile gode delle agevolazioni per l'abitazione principale in relazione alle quote possedute. Tale agevolazione spetta a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.	